



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

**Movimento 5 Stelle**  
Gruppo Consiliare

Firenze,

Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
EUGENIO GIANI

SEDE

**Proposta di legge regionale**

**Proposta di legge di modifica della LR 46/2013 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”**



### **Preambolo**

Il Consiglio regionale,

Visto l'articolo 117, comma 4 della Costituzione;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018 n. 76 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"

Visti gli articoli 3, comma 4, e 4, comma 1, lettere e), f), m) e z) 58, 59, 62 e 72 dello Statuto;

**Considerato** quanto segue:

l'articolo 24 comma 5 specifica che "trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, Il consiglio regionale [...] effettuata la valutazione degli effetti della sua attuazione al fine di promuoverne eventuali aggiornamenti o integrazioni";

sono stati 228 i progetti che hanno avuto il supporto delle due leggi per la partecipazione nel decennio 2008-2018, a fronte di 475 candidature complessive;

a fronte del dimezzamento delle risorse finanziarie determinato dai tagli dell'Ufficio di Presidenza e deliberati dal Consiglio, tra il 2016 e oggi (da 700.000 a 336.000 euro), l'Autorità per la Promozione e Garanzia della Partecipazione (APP) non ha ridotto la sua attività in termini di progetti supportati, anzi ricevendo più candidature di progetti rispetto al passato in relazione alle risorse disponibili, investendo energie nella valutazione pubblica dei risultati e nell'organizzazione di eventi per stimolare il confronto con le parti territoriali e la comunità di esperti;

In particolare, l'APP ha avviato nel 2017 un processo partecipativo volto a suscitare un confronto aperto sugli esiti dell'attuazione della LR 46/2013. Tra luglio e settembre 2017 sono stati condotti nove incontri di approfondimento in varie città del territorio regionale strutturati nella forma di tavoli di valutazione partecipata e di condivisione delle esperienze. I contenuti emersi sono stati restituiti in report e in tavole di sintesi, resi disponibili on line (indirizzo <http://open.toscana.it/web/restartapp/home>). Gli esiti sono stati comunicati al Consiglio Regionale in una audizione della Commissione I. Un successivo incontro è stato dedicato a una riflessione sui due Dibattiti Pubblici realizzati, a Livorno e a Gavorrano. Anci e l'APP hanno contribuito alla promozione di un tavolo dei sindaci, finalizzato al confronto sulla revisione della legge sulla partecipazione.

Tra le istanze emerse e sintetizzate nei report, già dal 2017, in merito all'efficacia della normativa regionale, merita ricordare: la necessità di aumentare la dotazione finanziaria a supporto dei



progetti partecipativi, invertendo il trend degli ultimi due anni; offrire periodicamente opportunità di confronto collettivo sulle pratiche di partecipazione; organizzare iniziative di formazione, in particolare per il personale della pubblica amministrazione, per il personale politico e per gli insegnanti, finalizzate all'apprendimento reciproco e a stimolare la capitalizzazione dei risultati dei percorsi partecipativi; potenziare l'impegno dell'Autorità nel monitoraggio dei processi; semplificare la procedura di raccolta delle firme per i cittadini.

Nel 2018 l'APP ha avviato un'analisi valutativa di tipo comparativo, sull'impatto delle leggi per la partecipazione nel decennio di attuazione 2008 – 2018. I risultati sono stati presentati nei mesi recenti, in occasione di un evento pubblico il 25 Settembre a Firenze (Palazzo Bastogi), che ha visto la partecipazione del Consiglio Regionale; ulteriori approfondimenti sono seguiti con due mostre dei progetti partecipativi (in Ottobre a Livorno, in collaborazione con il Comune, e in Novembre ancora a Firenze, in collaborazione con il Consiglio di Quartiere 4). In quell'occasione sono stati svolti anche 2 workshop di confronto tra le parti territoriali ed esperte interessate, su punti-chiave dell'attuazione della l.r. 46/2013, nella prospettiva di una sua riforma. Tra le criticità che il quadro conoscitivo ha evidenziato preme ricordare, ai fini della presente proposta di legge: una dotazione di risorse umane e finanziarie limitate che pone difficoltà all'operatività della struttura amministrativa dedicata, del Consiglio; sul fronte delle candidature dei progetti partecipativi, il permanere di una bassa adesione delle imprese, se pure in live incremento, e un aumento dei progetti proposti da cittadini; nella concreta attuazione dei progetti partecipativi, la limitata partecipazione di specifici segmenti di popolazione (donne, cittadini di nazionalità straniera e giovani) e la preponderante partecipazione di cittadini di reddito medio alto, istruzione elevata; una scarsa attenzione ai conflitti ambientali e territoriali; la limitata applicazione dell'istituto del Dibattito Pubblico regionale.

**Considerato che,**

è necessaria una revisione della normativa regionale al fine di:

- utilizzare maggiormente lo strumento del dibattito pubblico, in particolare per le opere di iniziativa privata, per coinvolgere subito i cittadini e le imprese nei processi di valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità di un'opera. I numerosi conflitti che attualmente caratterizzano le procedure valutative ed autorizzative su grandi opere, siano esse private siano esse pubbliche, impongono un nuovo metodo che evidenzi le conflittualità nella fase di progettazione preliminare, quando ancora tutte le opzioni di scelta sono disponibili, così che al momento della presentazione di un progetto agli organismi istituzionali competenti ed i proponenti abbiano la piena consapevolezza sull'opportunità di procedere all'investimento così come ipotizzato, oppure apportare ad esso delle modifiche o addirittura abbandonare lo stesso. Dal 1997, la commissione nazionale sul dibattito pubblico francese è stata interpellata 324 volte, indicando una procedura di dibattito pubblica in 94 casi. In 19 casi il proponente l'opera ha continuato il progetto senza modifiche, nei restanti il progetto è stato fatto oggetto di variazioni considerevoli. Tutto



questo previene ricorsi agli organismi giudiziari ed amministrativi e abbatta la conflittualità sociale nei confronti di significative opere;

- prevedere il dibattito pubblico per investimenti pubblici e privati per opere aventi un valore economico pari o superiore a 25 ML;
- risolvere l'annosa questione che inerisce aspetti di funzionamento dell'Autorità, per quel che riguarda remunerazione e rimborsi. La soluzione proposta riduce i costi, da un lato, e dall'altro rimedia alla disparità di trattamento dei 3 componenti, che la legge attuale ha determinato (con rimborsi che vanno da pochi euro a 1800 euro, per specifici componenti);
- Armonizzare la normativa regionale con quella nazionale, escludendo pertanto dall'applicazione della normativa tutte le opere di esclusiva competenza nazionale;

La proposta di legge, in merito ai processi partecipativi locali, prevede:

- Una facilitazione nella raccolta di firme da parte dei cittadini;
- Una nuova definizione dei criteri di priorità tra le domande ammesse;
- Un maggior coinvolgimento dell'Autorità in merito alla promozione ed organizzazione di attività di formazione a supporto dei processi partecipativi
- L'introduzione della possibilità di sottoporre a percorso partecipativo beni confiscati alle organizzazioni mafiose

### **Approva la presente legge**

#### **CAPO I**

#### **Principi della legge e Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione**

##### **Articolo 1**

Modifica dell'articolo 2 della LR 46/2013 "Titolari del diritto di partecipazione"

All'Articolo 2, comma 1 lettera b) LR 46/2013 sono soppresse le parole "e che il responsabile del dibattito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo"

##### **Articolo 2**

Inserimento dell'articolo 2 bis nella LR 46/2013 "Definizioni"

Dopo l'articolo 2 LR 46/2013 è inserito il seguente:

**"Articolo 2 bis**  
**Definizioni**

Viale Cavour, 2 50129 Firenze



1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) il processo partecipativo è un percorso strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici e privati, in vista della loro elaborazione, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di una codecisione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione ;

b) il risultato del processo partecipativo è un documento di proposta partecipata di cui l'ente responsabile si impegna a tener conto nelle proprie deliberazioni;

c) per ente responsabile si intende l'ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo. Possono assumere il ruolo di enti responsabili la Regione o gli enti locali, anche in forma associata, nonché altri soggetti pubblici;

d) per ambito si intende: il territorio comunale o provinciale oppure l'insieme dei territori comunali o provinciali interessati dal progetto partecipativo diverso dal Dibattito pubblico”

### **Articolo 3**

Modifiche all'articolo 3 della LR 46/2013 “Istituzione e requisiti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione”

Al comma 2 dell'articolo 3 della LR 46/2013, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: “purché con domicilio in territorio italiano”;

### **Articolo 4**

Modifiche all'articolo 5 della LR 46/2013 “Compiti dell'autorità”

Al comma 1 dell'articolo 5 della LR 46/2013 la lettera e) è abrogata

### **Articolo 5**

Modifiche all'articolo 6 della LR 46/2013 “Sede, strutture e indennità dell'Autorità”

All'articolo 6 della LR 46/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“I componenti dell'Autorità ricevono un gettone di presenza di euro 30 lordi per ogni seduta collegiale. Il gettone viene erogato anche per le sedute che si svolgono in videoconferenza. Ai componenti è riconosciuto un rimborso, a fronte di specifica documentazione, per le spese sostenute per attività istituzionali. Il rimborso non può superare 500 euro al mese.”



Il comma 3 è abrogato.

**CAPO II**  
**Dibattito Pubblico regionale**

**Articolo 6**

Modifiche all'articolo 8 LR 46/2013 "Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito pubblico"

L'articolo 8 della LR 46/2013 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 8**  
**"Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito pubblico"**

1. Sono oggetto di dibattito pubblico:

- a) Tutte Le opere che comportano investimenti complessivi superiori a euro 25.000.000 e che abbiano un'oggettiva valenza pubblica e un rilevante interesse regionale;
- b) Le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere che comportano investimenti complessivi superiori a euro 25.000.000;

2. Per le opere di iniziativa privata che comportano investimenti complessivi superiori a euro 25.000.000, l'Autorità coinvolge il soggetto promotore affinché collabori alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuisca attivamente con un adeguato concorso, pari ad almeno dello 0,1% del valore dell'opera, di risorse finanziarie. L'entità del contributo è definito dall'Autorità d'intesa con il proponente dell'investimento.

3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità dispone su propria iniziativa il Dibattito Pubblico. Per le opere che presentano rilevanti profili di interesse regionale, che non hanno i requisiti richiamati al comma 1 e 2, l'Autorità può disporre un Dibattito Pubblico sia su propria iniziativa sia su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti:

- a) Giunta regionale;
- b) Consiglio regionale;
- c) Enti locali, anche in forma associata, territorialmente interessati alla realizzazione delle opere;
- d) Almeno 0.1% dei residenti, che hanno compiuto sedici anni, anche organizzati in associazioni e comitati.

4. Non si effettua il Dibattito Pubblico per gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5 commi 2 e 5 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità, così come definita nel DPCM 10 maggio 2018 n. 76 (GU n.145 del 25-6-2018)



5. Per le opere nazionali si applicano le norme sul Dibattito Pubblico ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del codice dei contratti pubblici – decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - e secondo le procedure indicate dal DPCM 10 maggio 2018 n. 76 (GU n.145 del 25-6-2018).

6. Nei casi in cui sia disposto il Dibattito Pubblico per opere soggette a VIA, di competenza regionale, lo svolgimento del Dibattito è condizione per l'avvio della procedura di valutazione.

7. Per i casi di opere pubbliche per le quali sono previste intese tra regioni si applica il comma 5 o 6"

### **CAPO III**

#### **Sostegno regionale ai processi partecipativi locali**

#### **Articolo 7**

Modifiche all'articolo 13 "Soggetti e tipologie di sostegno" della LR 46/2013

L'articolo 13 LR46/2013 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 13**

#### **"Soggetti e tipologie di sostegno"**

1. Possono presentare domanda di sostegno a propri progetti partecipativi, diversi dal Dibattito Pubblico:

- a) Residenti in ambiti territoriali di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo;
- b) Associazioni e comitati;
- c) Enti locali, singoli e associati;
- d) Imprese, su proprie progettazioni o interventi che presentano un rilevante impatto di natura ambientale, paesaggistica, sociale ed economica;
- e) Le istituzioni scolastiche, le università e fondazioni.

2. La domanda di sostegno a progetti partecipativi diversi dal Dibattito pubblico, promossi dai soggetti di cui al comma 1 lettera a) è corredata da:

1. Un numero di firme pari al 5%, per gli ambiti fino a mille abitanti;
2. Un numero di firme pari a 50 più il 3% di firme, per gli ambiti compresi fra 1001-5000 abitanti;
3. Un numero di firme pari a 170 più il 2% di firme, per gli ambiti compresi fra 5.001 e 15.000 abitanti;
4. Un numero di firme pari a 370 più l'1% di firme, per gli ambiti compresi fra 15.001 e 30.000 abitanti;



5. Un numero di firme pari a 520 più il 0.5% di firme, per gli ambiti con oltre 30.000 abitanti;
3. I titolari alla sottoscrizione delle richieste, ai sensi del comma 1, possono raccogliere le firme anche in forma telematica, secondo specifiche modalità e apposite piattaforme previste e gestite dalla Regione Toscana in collaborazione con l’Autorità stessa.

#### **Articolo 8**

Modifiche all’articolo 16 bis “Domande presentante dalle imprese” della LR 46/2013

All’articolo 16bis LR 46/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 3 è abrogato;

La lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

“b) messa a disposizione del processo di risorse finanziarie proprie pari ad almeno lo 15% del valore del progetto intervento, di cui al comma 2, fino ad un massimo di 15mila euro.”

#### **Articolo 9**

Modifica all’articolo 17 “Criteri di priorità” della LR 46/2013

Il comma 1 dell’articolo 17 LR 46/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Tra le domande ammesse, sulla base dei requisiti indicati all’articolo 14, l’Autorità valuta come prioritari i progetti che:

- a) Sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti, oltre la soglia minima di cui all’articolo 13 comma 2;
- b) Hanno per oggetto piani, opere o interventi che presentano un potenziale e rilevante impatto sull’ambiente e sul paesaggio;
- c) Si svolgono in territori che presentano particolari situazioni di disagio socio economico, ambientale e paesaggistico;
- d) Hanno per oggetto processi partecipativi in merito alla destinazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, su indicazione del Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica” di cui Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 “Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.”
- e) Presentano un miglior rapporto tra i costi complessivi del processo e le risorse proprie;
- f) Adottano forme innovative di comunicazione e di interazione con i residenti.”

#### **Articolo 10**





Modifiche all'articolo 18 "Ammissione definitiva" della LR 46/2013

All'articolo 18 LR 46/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, le lettere a) ed e) sono abrogate;

Il comma 5 è abrogato;

**Articolo 11**

Modifiche all'articolo 19 "Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche ed universitarie" della LR 46/2013

All'articolo 19 della LR 46/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 3 è abrogato;

Al comma 4 sono sopresse le parole: "Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche ed universitarie" della LR 46/2016 cassare il seguente periodo "e il finanziamento dei progetti da essi presentanti non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici";

**Articolo 12**

Modifiche all'articolo 21 "Attività di formazione" della LR 46/2013

Al comma 1 dell'articolo 21 LR 46/2013 "Attività di formazione" la parola "sentita" è sostituita con le parole "d'intesa";

**Articolo 13**

Modifiche all'articolo 24 "Valutazione ed orientamenti del Consiglio regionale" della LR 46/2013

Il comma 3 dell'articolo 24 della LR 46/2013 è sostituito dal seguente:

"Ogni anno il Consiglio regionale dedica una seduta alla discussione del rapporto presentato dall'Autorità ed all'elaborazione ed approvazione di orientamenti."

**Articolo 14**

Modifiche all'articolo 27 "Sostituzione dell'articolo 9 della LR 10/2010" della LR 46/2013

Il comma 2 dell'articolo 27 LR 46/2013 è sostituito dal seguente:



“Nell’ambito di applicazione dei procedimenti di VAS di competenza regionale, la Regione, i cittadini e gli enti locali possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla LR 46/2013. A tale scopo gli enti o soggetti interessati presentano domanda all’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla LR 46/2013.

**Art. 15**

**Norma finanziaria**

1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.

**Relazione illustrativa.**

La proposta di legge si qualifica come proposta emendativa dell’attuale legge 46/2013 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”. Così come previsto dall’articolo 24 comma 5 - “trascorsi 5 anni dall’entrata in vigore della legge il Consiglio regionale effettua una valutazione sugli effetti della sua attuazione al fine di promuovere eventuali aggiornamenti o integrazioni” – e alla luce delle relazioni pubblicate dall’Autorità competente, la proposta si pone l’obiettivo di aggiornare la normativa regionale come segue:

Art. 1: modifica l’articolo 2 della legge 46/2013 in particolare la lettera b) in merito alla individuazione dei titolari del diritto di partecipare. In particolare l’emendamento toglie una discrezionalità riconosciuta al responsabile del dibattito pubblico specificando che possono partecipare le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio nel quale hanno interesse al territorio stesso o all’oggetto del processo partecipativo”

Art. 2: viene introdotto un nuovo articolo finalizzato a specificare alcune definizioni

Art. 3: l’emendamento specifica che possono essere nominati membri dell’autorità anche cittadini stranieri purché abbiano domicilio in territorio italiano. Questo emendamento nasce dall’esperienza maturata in questi anni dove abbiamo potuto constatare come esperti internazionali spesso non riescono ad adempiere compiutamente alle proprie funzioni di membri dell’autorità. Per questo, pur rimanendo la possibilità di nominare cittadini stranieri, è opportuno che abbiano almeno il domicilio in Italia.

Art. 4: è un emendamento di natura tecnica. Il richiamo all’art. 14 comma 5, essendo stato cassato dalla LR 43/2015, non ha nessun significato operativo.

Art. 5: supera un problema che si è creato in questi anni circa il rimborso previsto per i membri dell’autorità in termini di rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto. In realtà si è verificato che alcuni membri hanno richiesto rimborsi



superiori alle migliaia di euro. Per questo si stabilisce sia l'ammontare del gettone di presenza sia il rimborso mensile massimo, che non può superare 300 euro.

Art. 6: questo articolo sostituisce completamente l'articolo 8 che regola gli interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito pubblico. Gli elementi principali sono:

- È previsto d'ufficio il dibattito pubblico:
  - o per opere di iniziativa privata o pubblica, che abbiano un valore superiore ai 25 ML, e che abbiano una oggettiva valenza pubblica e un rilevante interesse regionale
  - o Per le opere contenute nei piani localizzativi previsti nei piani regionali che comportano investimenti superiori ai 25 ML
- Per le opere nazionali, il dibattito pubblico è regolato da specifiche normative nazionali. Quindi la presente legge non tratta delle opere di valenza nazionale anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 235/2018
- La norma prevede l'obbligatorietà per il proponente di opere private oggetto di dibattito pubblico di contribuire al sostegno delle spese per il dibattito pubblico stesso.
- La norma prevede che la Giunta regionale o il Consiglio regionale o gli enti locali o almeno 4000 cittadini possono richiedere all'autorità competente di procedere a percorsi partecipativi sul modello del dibattito pubblico anche per opere che non superano il costo di investimento di 25 ML purché abbiano un rilevante interesse regionale

Art. 7: l'articolo definisce i soggetti che possono presentare progetti partecipativi diversi dal Dibattito pubblico. Essi sono: cittadini, associazioni, enti locali, scuole ecc. la norma descrive le modalità di presentazione della domanda e specifica il numero di firme necessarie.

Art. 8 : l'articolo cassa il comma 3 dell'articolo 16 bis. Una delle cause che ha limitato i privati a ricorrere a percorsi partecipativi è proprio questo limite, che appare ideologico, in quanto è impensabile che l'intervento di un privato non sia finalizzato per rendere più competitivo il proprio prodotto. Basti pensare ad un intervento infrastrutturale in un'azienda finalizzato all'abbattimento dei costi energetici. Il caso concreto potrebbe essere quello della KME di Bagni di Lucca. In questo caso sarebbe disincentivato il soggetto privato a ricorrere a percorsi partecipativi per un motivo meramente ideologico. Inoltre, l'articolo interviene ancora sull'articolo 16bis, in questo caso incide sul comma 4 lettera b) che viene riscritta al fine di prevedere un contributo minimo da parte del soggetto privato che sottopone un proprio progetto ad un percorso partecipativo.

Art. 9: l'articolo sostituisce l'articolo 17 cioè ridefinisce i criteri di priorità. In particolare i progetti prioritari sono quelli che hanno portato i cittadini a mobilitarsi ed a raccogliere firme; hanno per oggetto interventi che incidano sulla qualità ambientale e paesaggistica; quelli che hanno ricadute su territori che registrano disagi socio economici particolari; i percorsi per la definizione della valorizzazione dei beni sequestrati alla mafia ecc.

Gli articoli 10 interviene sull'articolo 18 della legge 46/2013 specificando la definizione dei progetti ammessi, cercando di ridurre i criteri discrezionali.

Gli articoli 11 interviene sull'articolo 19 superando, da un lato, la riserva annuale circa i progetti proposti dalle istituzioni scolastiche e di conseguenza supera l'accantonamento di eventuali



risorse. La logica sulla quale si struttura l'articolo 11 è quella di lasciare all'autorità la piena autonomia di programmazione senza che la legge preveda specifiche quote.

Art. 12: interviene sull'articolo 21 in particolare sulla definizione dell'attività formativa che dovrà essere promossa ed organizzata dalla Giunta regionale in accordo con l'autorità. Questa modifica rafforza le prerogative dell'autorità

Art. 13: interviene come modifica all'articolo 24 prevedendo annualmente una specifica discussione da parte del consiglio regionale sul rapporto presentato dall'autorità.

Art. 14: interviene sull'articolo 27 cioè sulla norma che regola i processi partecipativi sui piani e programmi regionali soggetti a valutazione strategica. Si prevede che possano essere organizzati percorsi partecipativi propedeutici alla pianificazione regionale. Uno strumento aggiuntivo finalizzato ad avvicinare le istituzioni con i cittadini e le categorie sociali ed economiche.

Art. 15: norma finanziaria – si specifica che la presente proposta di legge non comporta spese aggiuntive.